

# **COMUNE DI CASALI DEL MANCO**

**Provincia di Cosenza**

*(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)*

## **Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 30 del 21/12/2017  
assunta con i poteri del Consiglio comunale

# I N D I C E

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Esclusioni e limitazioni
- Art. 3 – Definizioni

## CAPO II – CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico
- Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico
- Art. 7 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
- Art. 8 – Rendicontazione dei sostegni economici
- Art. 9 – Rendicontazione dei vantaggi economici

## CAPO III – CONCESSIONI DI PATROCINI

- Art. 10 - Soggetto competente alla concessione di patrocini
- Art. 11 - Soggetti beneficiari dei patrocini
- Art. 12 - Criteri per la concessione di patrocini
- Art. 13 - Concessione di patrocini in casi eccezionali
- Art. 14 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 15 - Procedura per la concessione di patrocini
- Art. 16 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
- Art. 17 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico
- Art. 18 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro
- Art. 19 – Rendicontazione dei patrocini concessi

## CAPO IV – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Art. 20 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione
- Art. 21 - Disposizioni finali

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti privati e pubblici che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della Legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

### **Art. 2 – Esclusioni e limitazioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione comunale e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici", i contributi e le sovvenzioni in denaro;
- b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.
- c) per "vantaggi economici" i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi;

---

**Comune di Casali del Manco** (Provincia di Cosenza)

**Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini.**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 30 del 21/12/2017  
assunta con i poteri del Consiglio comunale.

d) per "patrocinio" il sostegno dell'amministrazione con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

## **CAPO II**

### **CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

#### **Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari**

1. L'Amministrazione di norma individua periodicamente le attività, iniziative e progetti nei quali ritiene possano essere coinvolti i soggetti beneficiari, a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.
2. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre ad un ambito di vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio.
3. La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta ove possibile attraverso procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione, sostegni economici straordinari a privati in condizioni di disagio e a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale.

#### **Art. 5 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico**

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, preferibilmente accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
2. È facoltà dell'amministrazione comunale sollecitare, anche periodicamente, la presentazione di istanze.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 1 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'equa distribuzione delle risorse disponibili.

#### **Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico**

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo

---

**Comune di Casali del Manco** (Provincia di Cosenza)

**Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocinii.**

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 30 del 21/12/2017  
assunta con i poteri del Consiglio comunale.

valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
- b) numero di persone interessate dall'attività;
- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
- b) contenuto e valore dell'iniziativa;
- c) livello di partecipazione previsto;
- d) preventivo di spesa;
- e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati;
- f) storicizzazione delle iniziative.

4. I contributi sono di norma erogati a seguito di rendicontazione (v. art. 9), ad eccezione di sostegni economici volti a fronteggiare situazioni di grave disagio sociale.

5. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

### **Art. 7 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico**

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, di norma 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La domanda di cui al primo comma deve contenere:

- a) i motivi della richiesta;
- b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

3. La concessione del bene è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.

4. La determinazione del responsabile del servizio deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) il valore del vantaggio economico concesso; nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

### **Art. 8 – Rendicontazione dei sostegni economici**

1. A conclusione delle iniziative per le quali è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 15 giorni, relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata, con elenco delle spese sostenute.
2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un periodo di 5 anni.

### **Art. 9 – Rendicontazione dei vantaggi economici**

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari devono presentare, entro il termine di 15 giorni, relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata, con elenco delle spese sostenute.
2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

## **CAPO III CONCESSIONI DI PATROCINI**

### **Art. 10 - Soggetto competente alla concessione di patrocini**

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della giunta comunale:
  - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
  - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

### **Art. 11 - Soggetti beneficiari dei patrocini**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
  - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
  - b) altri organismi no profit;
  - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

### **Art. 12 - Criteri per la concessione di patrocini**

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
  - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
  - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
3. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività descritte in modo generico.

### **Art. 13 - Concessione di patrocini in casi eccezionali**

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti ai precedenti articoli per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali e nel rispetto della vigente disciplina normativa.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

### **Art. 14 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

### **Art. 15 - Procedura per la concessione di patrocinii**

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
  - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
  - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione formalizza con specifica deliberazione di Giunta comunale, la propria determinazione favorevole alla concessione del patrocinio. L'eventuale mancata concessione del patrocinio non necessita di specifico provvedimento.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

### **Art. 16 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

### **Art. 17 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico**

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano comunque le disposizioni di cui al Capo II.

### **Art. 18 - concessione di patrocinii per iniziative aventi scopo di lucro**

1. L'Amministrazione comunale, nel rispetto della disciplina normativa, può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
  - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.



2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

#### **Art. 19 – Rendicontazione dei patrocinio concesso**

1. in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 15 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, il beneficiario deve produrre documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza (se ricorre la fattispecie) ovvero relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

### **CAPO IV**

#### **PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

##### **Art. 20 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

##### **Art. 21 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla disciplina normativa vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.